

Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione



DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Settore Attività Formativa

DIRETTIVA

relativa alla

FORMAZIONE CONTINUA – Legge 236/93
PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI
CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI

Periodo 2008-2010

DirPiani236_08_10

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 - Legge Regionale 26/4/2000 n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 - 8845 del 26 maggio 2008



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2008/2010 - Piani concordati

Pagina 1 di 15

Formazione continua ex L.236/93 DIRETTIVA PIANI CONCORDATI

INDICE

riciii	cssa			pag.	3
			SEZIONE PRIMA – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'		3
Cap.	1		DEFINIZIONI		3.
	Par.	1a	Azioni finanziabili / Forme di intervento		3
		1b	Beneficiari dei contributi		4
		1c	Destinatari delle azioni		5
		1d	Determinazione della localizzazione dei beneficiari		5
		1e	Definizione della dimensione di impresa		5
Cap.	2		DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		6
	Par.	2a	Ambiti prioritari ed azioni formative ammissibili		6
		2b	Limiti di durata degli interventi finanziabili		7
		2c	Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli		7
Cap.	3		RISORSE DISPONIBILI		8
	Par.	3a	Riparto delle risorse per ambito prioritario		8
		3b	Riparto delle risorse per ambiti territoriali		8
		3с	Riduzioni di stanziamento		9
		3d	Flussi finanziari		9
		3е	Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato		9
		3f	Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo		10
Сар.	4		LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		11
	Par.	4a	Costi ammissibili e determinazione della spesa		11
			SEZIONE SECONDA – INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI		12
Cap.	5		PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		12
	Par.	5a	Bandi provinciali e scadenze di presentazione delle domande		12
		5b	Nucleo di valutazione		13
		5c	Formazione delle graduatorie		13



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 2 di 15

Cap.	6		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag.	13
	Par.	6a	Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo		13
		6b Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e			
			la realizzazione degli interventi		13
		6c	Certificazione delle competenze acquisite		14
		6d	Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello		
			di realizzazione degli interventi		14
		6e	Controllo e rendicontazione		14
		6f	Pubblicizzazione delle attività		15
		6g	Penalità		15
		6h	Scadenza dell'autorizzazione		15
Cap.	7		DISPOSIZIONI FINALI		15
	Par.	7a	Flussi informativi		15
		7b	Altre disposizioni		15



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 3 di 15

Formazione continua ex L.236/93 DIRETTIVA PIANI CONCORDATI

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/95 n.63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni oggetto dei contributi nazionali di cui alla Legge 236/93, secondo le modalità previste dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 40/Cont/V/2007 (G.U. n.126 del 1/6/2007), per gli interventi a sostegno della formazione continua di lavoratori occupati, realizzabili nel periodo 2008-2010 da parte dei soggetti indicati all'art.11 della suddetta L.R.n.63/95 ed opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 68/2001 della Commissione del 12/1/2001 e s.m.i., relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti alla formazione.

La Direttiva contiene altresì gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. n.34/1998, ai quali le Province si uniformano per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione delle attività formative per effetto dell'art.77 della L.R. 26/4/2000 n.44.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Forme di Intervento

Si intendono finanziabili a valere sui fondi di cui alla presente Direttiva le azioni formative costituite da **Piani di formazione di iniziativa aziendale** rivolti alle tipologie di lavoratori previste dal succitato D.D. n. 40/ContV/2007 ascrivibili agli ambiti territoriali e settoriali definiti in sede concertativa dal Segretariato per la Formazione Professionale e l'Orientamento; tali ambiti sono recepiti dalla Direttiva e ne costituiscono le specifiche azioni.

I suddetti Piani di formazione devono essere coerenti con specifici accordi aziendali previamente sottoscritti e sono costituiti da interventi formativi, i quali si intendono distinti, in funzione del rapporto tra destinatari ed operatore titolare, nei seguenti tipi:

- 1) Formazione diretta, rivolta ad occupati dell'operatore titolare della domanda, sia esso Impresa, Agenzia formativa, Consorzio di imprese;
- 2) Formazione indiretta, rivolta ad occupati di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia formativa, un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI/ATS) ovvero un Consorzio di imprese. I committenti di un Consorzio di imprese devono necessariamente essere aderenti al Consorzio medesimo già all'atto di presentazione della domanda di contributo

Per ciascun intervento di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza.

Gli interventi di cui alla presente Direttiva possono assumere la forma di:

"corso strutturato": intervento formativo comprensivo di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;

"voucher formativo": contributo di valore prefissato <u>riservato alle piccole e medie imprese</u>, attribuibile all'operatore titolare, <u>a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione certificata di propri addetti</u> ad attività di qualificazione e/o aggiornamento reperibili sul mercato e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, contenuti, organismo formativo attuatore e costo.

I voucher sono sempre considerati interventi di tipo diretto in quanto attribuibili ad un operatore titolare esclusivamente in favore dei propri addetti.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 4 di 15

Il corso strutturato è svolto nell'impresa/ente, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate, oppure al di fuori di essi, presso altri erogatori di formazione; può essere altresì svolto in modalità mista.

Il finanziamento di corsi strutturati avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate per la formazione, nei limiti di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dal Reg n.68/2001 della CE del 12/1/2001e s.m.i.

Il voucher formativo è attribuito per la sola partecipazione ad attività formative svolte interamente al di fuori dell'impresa/ente; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni formative offerte sul mercato da operatori che abbiano come attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie che forniscano servizi formativi complementari alle tecnologie medesime.

Il finanziamento dei voucher formativi avviene mediante l'erogazione di un contributo a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa/ente per la partecipazione di propri lavoratori alle suddette attività formative, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dal Reg. n.68/2001 della CE del 12/1/2001 e s.m.i.

1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste e nei limiti stabiliti per ciascun tipo di azione, possono essere beneficiari dei contributi di cui alla presente Direttiva le categorie di operatori di seguito definite:

- Imprese ex L.R.63/95 art.11, l° comma, punto d), ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili localizzate in Piemonte purché assoggettate al contributo di cui all'art.12 della Legge 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art.25 della Legge 845/1978 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati. (Formazione diretta). Si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi Professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs 10/09/03 n. 276 purché assoggettati al contributo suddetto, ed esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.
- Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), costituite dalle imprese di cui al punto precedente, che intendano formare lavoratori occupati presso le aziende costituenti. (Formazione indiretta)
- Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, l° comma, punto d), localizzati in Piemonte, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come sopra definite ad essi consorziate (Formazione indiretta), oppure alle proprie dipendenze. (Formazione diretta) In quest'ultimo caso sarà il Consorzio a dover essere assoggettato ai contributi suddetti.
- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, lº comma, punti a), b) e c), localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi spa, anche tra loro in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), che intendano formare occupati presso le imprese come sopra definite (Formazione indiretta), o alle proprie dipendenze. (Formazione diretta) In quest'ultimo caso sarà l'agenzia a dover essere assoggettata ai contributi suddetti. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita, gli atenei piemontesi possono partecipare alle suddette eventuali A.T.S.
- Sono inclusi nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I. e A T. S., i Consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A. T. S. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative.

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza, o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. FAD e t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa si intende di norma localizzata sul territorio della Provincia a cui viene presentata la domanda; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, quest'ultima deve essere di norma localizzata nella medesima Provincia della sede operativa accreditata che responsabile. Ciascuna Provincia definisce i casi in cui tali sedi possono essere diversamente localizzate.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 5 di 15

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'affidamento delle attività approvate e finanziate. Le Province stabiliscono la scadenza entro la quale i soggetti affidatari che in esito a tale rilevazione non risultino ancora in regola, devono dimostrare di aver ottenuto l'accreditamento, a pena di revoca dell'affidamento.

1c) Destinatari delle azioni

Sono destinatarie delle azioni di formazione di cui alla presente Direttiva le seguenti categorie di lavoratori:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base in ambito privato;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. 63/95;
- c) quadri e dirigenti privati;
- d) lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276;
- e) lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

Le azioni svolte ai sensi della presente Direttiva alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

in quanto non rispondenti alle condizioni di cui al DD 40/Cont/V/2007;

- i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- i dipendenti di enti e imprese pubbliche o private non assogettate ai versamenti di cui al paragrafo 1b);
- i titolari di impresa e i loro coadiuvanti, i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri, gli agenti;
- i liberi professionisti (iscritti ad appositi albi), anche se titolari di studi professionali:
- i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- i soci non lavoratori delle imprese Cooperative (soci di capitale).

1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "localizzato in Piemonte" si intende un soggetto (Impresa, Consorzio, Agenzia, ATI, ATS, ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragr. 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (o Consorzio/Agenzia/altro ente, in caso di formazione per il proprio personale) si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

1e) Definizione della dimensione di impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE 364/2004 della Commissione del 25/2/2004 recepito dal D.M. 18/4/2005 – G.U. n° 238 del 12/10/05) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

> nella categoria PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2008/2010 - Piani concordati

Pagina 6 di 15

- > nella categoria PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato D.M. 18/4/2005.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Ambiti prioritari ed azioni formative ammissibili

Le azioni di formazione continua realizzabili ai sensi della presente Direttiva e di seguito descritte, ancorché non finanziate tramite i Fondi Strutturali, si intendono assimilabili alle corrispondenti tipologie formative previste nell'ambito dell' P.O.R. obiettivo 2 FSE – 2007/2013 - asse 1 "Adattabilità", in quanto destinate a perseguirne i medesimi obiettivi e rivolte alle stesse categorie di beneficiari e destinatari.

In relazione alle definizioni adottate dal D.D. n. 40/Cont/V/2007 sono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento:

Ambito n.1 – Aree di crisi - Piani di formazione oggetto di specifici <u>accordi aziendali inerenti situazioni di crisi in atto</u> per le quali siano avviate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme vigenti.

Ambito n.2 – Sostegno alla qualificazione delle risorse umane - Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, sviluppo e investimento.

In relazione alle esigenze di carattere locale, tra le azioni dell'Ambito n.2, le Province possono a loro volta identificare tipologie di interventi cuì attribuire specifiche priorità.

Gli accordi di cui al par. 1a) si intendono stipulati tra l'azienda e le R.S.U. In assenza di R.S.U, l'accordo è stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali provinciali di riferimento ovvero tra le rappresentanze delle parti sociali a livello territoriale; in quest'ultimo caso l'accordo deve indicare l'impresa o le imprese interessate.

Le richieste relative a ciascun piano dovranno essere accompagnate dall'accordo suddetto (unitamente, per l'ambito 1, alla documentazione relativa alla richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali) e dall'attestazione di coerenza tra il Piano formativo e l'accordo stesso sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento. Ove non sia costituito tale Ente Bilaterale, deve essere sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e delle OO.DD. provinciali o regionali.

<u>Tale attestazione dovrà tra l'altro identificare esplicitamente l'accordo ed il progetto formativo che ne deriva, e potrà indicare eventuali aggiornamenti relativi alle imprese interessate.</u>

Nel caso di imprese che non abbiano accesso agli ammortizzatori sociali, ai soli fini dell'inserimento del piano nell'ambito 1, l'eventuale stato di crisi è dichiarato nella suddetta attestazione.

Per ciascun ambito prioritario, a titolo di **azione 1 – Formazione per le organizzazioni (imprese e assimilabili)** sono ammissibili:

- gli interventi di formazione organizzativo gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o
 organizzazione aziendale e delle procedure interne, alla formazione informatica e linguistica, nonché al
 conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- gli interventi di formazione tecnico tecnologico produttiva, finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 7 di 15

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili ai sensi della presente Direttiva corsi strutturati di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore; per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore. Costituiscono eccezione i corsi per Addetti al Primo Soccorso, i corsi per Addetti e/o Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie ed in generale i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Per le sole azioni finanziate con la modalità del voucher formativo la durata minima finanziabile è ridotta a 8 ore.

2c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art.21 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival;

L'ammissibilità di attività formative assogettate a normative specifiche (qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1b) per i beneficiari dei contributi ed al paragrafo 1c) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili ai sensi della presente Direttiva:

- i moduli didattici integrativi Adest O.S.S (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami) e i corsi per Direttori di comunità socio-sanitarie in deroga ore per occupati nella funzione, come da Deliberazione di Settore;
- i corsi per Addetti al Primo Soccorso, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del Decreto 17/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni su Pronto Soccorso Aziendale, in attuazione dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 626/1994 e s.m.i.";
- i corsi per Addetti e/o Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni, realizzati ai sensi del D.Lgs 23/6/2003 n.195 e nel rispetto delle condizioni sancite dall'accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto medesimo, repertorio n. 2407 del 26/1/2006, pubblicato sulla GU n. 37 del 14/2/06, recepito con DGR n. 50-3374 del 11/07/2006, e delle indicazioni previste dalla D. D. n. 117 del 09/08/2006.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 8 di 15

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per ambito prioritario

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 6.224.833,02= costituite da una quota parte della dotazione prevista dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/Cont/V/2007 del 7/5/07, pubblicato sulla G.U. 126 del 1/6/07, a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n.236 – art.9:

La suddetta dotazione complessiva è destinata per Euro 6.124.833,02= alle Province per la realizzazione delle azioni di cui sono titolari; la restante frazione di Euro 100.000,00=, parte della riserva del 5% disposta dal DD 40/CONT/V/2007 a valere sui fondi della L.236/93 per l'assistenza e il supporto alle relative azioni, è destinata a sostenere l'attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni medesime.

La ripartizione indicativa delle risorse per ambito risulta dalla seguente tabella 1).

Tabel	Tabella 1) – <i>Direttiva 236/93 – 2008/2010 Piani concordati –</i> Ripartizione finanziaria			
	Ambito prioritario	Disponibilità	(fondi pubblici)	
1	Aree di crisi		2.000.000,00	
2	Sostegno alla qualificazione delle risorse umane		4.124.833,02	
	TOTALE		6.124.833,02	

La dotazione complessiva può essere inoltre aumentata degli importi già attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati – periodo 2007-2008 nonché sulla Direttiva Formazione continua L.236/93 Piani concordati 2007-2008 – per entrambe limitatamente alle quota derivanti dal DD. 107/SEGR/2006; può essere inoltre aumentata degli importi eventualmente non utilizzati ai fini della vigente Direttiva Formazione Continua ad iniziativa Individuale, a valere sulle risorse del DD 40/cont/V/07.

Le disponibilità eventualmente residuanti per carenza di domanda o per rinuncia all'attivazione di azioni a valere su un ambito prioritario possono essere attribuite all'altro ambito.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La Direzione Istruzione Formazione Professionale – Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi deve essere necessariamente considerata in prima istanza la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L.

La Direzione I.F.P.L può ridefinire la suddetta distribuzione, in accordo con le Province ed alle scadenze con esse concordate, in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

La prima scadenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività e dell'andamento della relativa spesa è fissata entro il 30/9/2009.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 9 di 15

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari

I flussi finanziari tra la Regione e le Province sono assicurati secondo le modalità e le scadenze indicate dalla D.g.r. n.47 – 9056 del 14/3/2003 ovvero dagli specifici accordi interistituzionali successivamente intercorsi.

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** e in particolare del Reg. n.68/2001 della CE del 12/1/2001 e s.m.i., relativo agli aiuti per la formazione, **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **é tenuto a garantire la compartecipazione alle spese** per una quota definita in relazione alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata, **non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).**

TABELLA 2) - Direttiva F.C. Legge 236/93	– Quota minima di cofin	anziamento privato	
Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale	
Al di fuori di una zona prioritaria	75 %	50 %	
Localizzate in zona prioritaria ex art.87 - 3.c	70 %	45 %	
Piccole e medie imprese	Formazione specifica	Formazione generale	
Al di fuori di una zona prioritaria	65 %	30 %	
Localizzate in zona prioritaria ex art.87 - 3.c	60 %	25 %	

Le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al paragrafo 1c).

durante i primi 6 mesi dall'assunzione:

- giovani di età inferiore a 25 anni, al primo impiego;
- persone già precedentemente occupate che sono rientrate al lavoro dopo un'interruzione di almeno 3 anni;
- neoassunti già disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da più di 12 mesi);
 ed inoltre:
- lavoratori disabili;
- lavoratori migranti;
- lavoratori di età superiore a 45 anni privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente.

Le zone prioritarie ai sensi dall'art.87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E., nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui alla presente Direttiva possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate sulla tab. 2), sono stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia approvata con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5618 def. del 28/11/2007.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 10 di 15

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, in relazione alle rispettive finalità e contenuti, in:

- interventi di formazione specifica, i quali comprendono insegnamenti teorico pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria;
- interventi di formazione generale, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

Ai fini della presente Direttiva tutti i tipi di formazione, diretta o indiretta, rivolte a lavoratori di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta organizzate in corsi pluriaziendali, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, nonché le azioni finanziate mediante il Voucher si considerano interventi di formazione generale:

3f) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento (corso strutturato, voucher) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo 3e).

Per i corsi strutturati pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso.

In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.

La eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti svantaggiati si applica quando tutti i partecipanti di un medesimo committente si trovano in tale condizione di svantaggio.

Le agenzie formative e gli altri enti di natura privata non classificati come impresa, purché assogettati al versamento INPS (che costituisce condizione di accesso alla presente Direttiva), che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti (formazione diretta), garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico dello Stato per il tramite della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Le agenzie formative, i consorzi e le aziende capofila di ATI e i capofila di ATS, che siano titolari di corsi strutturati per conto di imprese, anche considerate nel senso estensivo di cui al par. 1b), (formazione indiretta) sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa anche considerata nel senso estensivo di cui al par. 1b), per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente Direttiva non potrà in ogni caso superare la somma di 1 milione di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2008/2010 - Piani concordati

Pagina 11 di 15

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

Nelle more della messa a punto delle norme nazionali che, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/06, disciplineranno le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1081/06 relativo al FSE; i principi generali di gestione sono desumili dal Regolamento (CE) n. 1828 del 8/12/2006 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Le Province definiscono le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili per ogni corso strutturato, in relazione agli obiettivi, alla complessità ed alle modalità di esecuzione dell'intervento. A tale scopo possono anche adottare sistemi parametrali finalizzati a contenere la spesa entro limiti predefiniti. Nella definizione di tali limiti le Province assicurano la corrispondenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali in materia di Formazione di occupati. Assicurano altresì il rispetto di eventuali limiti di finanziamento previsti da specifiche normative di settore.

Per ciascun corso strutturato il preventivo deve essere esposto indicandone la ripartizione percentuale con riferimento alle seguenti macro categorie di spesa:

- 1) preparazione:
- 2) realizzazione;
- 3) diffusione dei risultati;
- 4) direzione e controllo interno; 5) costi indiretti funzionamento;

La voce "reddito allievi in formazione" si intende compresa nella macro categoria 2) - realizzazione

Nella definizione del costo complessivo di ogni corso strutturato l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore-corso e per il numero di partecipanti per i quali è preventivabile. Ne è ammessa l'esposizione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi non può in ogni caso superare la somma degli altri importi e concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per soggetti con contratto di lavoro a progetto e occasionale (ex art.61 D.Lgs 276/03) si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per i corsi destinati a lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria o a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione), indipendentemente dal modello organizzativo adottato, è esclusa la preventivazione del reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla guota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

Il finanziamento del voucher formativo è riferito al costo dell' azione per la quale è richiesto; e <u>non riguarda</u> in nessun caso le eventuali spese di trasferta nè il reddito dei partecipanti, che pertanto non concorrono alla quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

Le Province, nell'ambito dei bandi per la presentazione delle domande di contributo relative alle azioni di cui alla presente Direttiva, stabiliscono il valore massimo del voucher; possono altresì porre limitazioni al numero di voucher riconoscibili per ciascun beneficiario previa determinazione dei criteri di attribuzione.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) ed in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dalla presente Direttiva, si rinvia alle specifiche disposizioni che saranno emanate dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 12 di 15

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

5) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

5a) Bandi provinciali - scadenze di presentazione delle domande

In coerenza con le indicazioni Comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, le Province ricorrono a procedure aperte di selezione dei progetti nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e s.m.i.

Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti dei beneficiari dei contributi e dei destinatari degli interventi, le modalità e scadenze di presentazione delle domande, le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

l progetti presentati ai sensi della presente Direttiva ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, ancorché non finanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE ob.2 2007/2013.

Ai fini del presente atto di indirizzo sono adottate le seguenti classi di valutazione dei progetti:

- Soggetto proponente.
- 2) Caratteristiche della proposta progettuale.
- 5) Sostenibilità.

La classe 3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo - non è resa operativa in quanto il rispetto degli ambiti prioritari di cui al paragrafo 2a) costituisce condizione di ammissibilità dei progetti.

La classe 4) Prezzo - non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti dall'Autorità di gestione.

Considerato che i finanziamenti di cui alla presente Direttiva sono riservati a progetti oggetto di specifico accordo tra le parti sociali, assoggettati al parere positivo dell'Ente Bilaterale di riferimento e contingentati in ambiti prioritari predefiniti, per ciascuna delle suddette classi sono individuati i seguenti oggetti di valutazione:

1) Soggetto proponente.

Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate.

2) Caratteristiche della proposta progettuale.

Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta.

5) Sostenibilità.

Potenzialità della sede operativa.

Il primo avviso pubblico per la chiamata dei progetti deve essere emanato non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; successivi avvisi sono emanati alle scadenze che ciascuna Provincia definirà in rapporto alle proprie esigenze operative. L'emanazione degli avvisi è soggetta al parere preventivo dell'organismo concertativo provinciale per la F.P. ovvero dell'organismo concertativo istituito dalle Province ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.469/1997.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro la scadenza prevista dal D.D. 40/Cont/V/2007 del 7/5/07, le ultime graduatorie di finanziamento delle attività ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati entro il 31/5/2010 ovvero entro le successive scadenze derivanti da eventuali proroghe concesse dal Ministero competente.



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 - 2008/2010 - Piani concordati

Pagina 13 di 15

5b) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui alla presente Direttiva è affidata a nuclei di valutazione costituiti dalle Province secondo le indicazioni si di cui alla D.g.r. n.30 – 7893 del 21/12/2007.

5c) Formazione delle graduatorie

A seguito della valutazione di merito i progetti sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto; i Bandi definiscono i criteri di ordinamento in caso di parità di punteggio.

6) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6a) Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo

Per progetto si intende l'insieme degli interventi proposti da un operatore titolare (corsi strutturati mono o pluriaziendali, voucher formativi, ciascuno recante la rispettiva committenza) per un unico ambito prioritario, concorrenti alla realizzazione del Piano di formazione continua concordato tra le parti sociali. Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto e comprendere solo corsi del medesimo ambito prioritario.

L'importo del progetto è costituito dalla somma degli importi degli interventi che lo compongono; in sede di eventuale autorizzazione detto importo è rideterminato in funzione dell'ammissibilità dei suddetti interventi.

Le Province possono definire, in relazione alle risorse disponibili ed al fine di garantire l'accesso ai contributi al maggior numero di imprese, il limite massimo di contributo pubblico autorizzabile per singolo progetto.

6b) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

Le Province definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.
- Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima. Nelle more dalla messa a punto, da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, delle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate, la delega é ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporne in maniera diretta e nel limite del 30 % dell'importo di ciascuna delle categorie di spesa su cui insistono i costi delle attività oggetto di delega. Tale limite non si applica per gli interventi di formazione diretta. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sul progetto. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.
- L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisime e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.
- Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; le Province definiscono i limiti entro i quali devono essere contenute eventuali attività addestrative comprese nel programma approvato ed <u>il cui svolgimento sia previsto sul posto di lavoro.</u>



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2008/2010 - Piani concordati

Pagina 14 di 15

- Per i progetti di cui siano titolari A.T.I./A.T.S., Consorzi di imprese o Agenzie formative (formazione indiretta), le imprese/enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati all'atto di presentazione della domanda ed i dati ad essi relativi devono essere riportati nell'apposita sezione del modulo di presentazione. La committenza ammissibile sarà indicata nell'atto di approvazione dell'intervento medesimo
- I partecipanti ad attività formative possono appartenere esclusivamente alle imprese/enti committenti indicati nell'atto di autorizzazione. Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in soprannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione), appartenenti ad imprese non committenti.
- Gli allievi fruitori di azioni finanziate con voucher che per motivi organizzativi siano aggregati a corsi strutturati non possono essere conteggiati ad alcun titolo nella preventivazione né nella rendicontazione di questi ultimi.

6c) Certificazione delle competenze acquisite

Qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica/abilitazione/idoneità ai sensi della L.R. 63/95. gli operatori devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso l'operatore rilascia al temine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

6d) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi ed all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

A tal fine si considerano conteggiabili a titolo di partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

Non potranno inoltre essere ammessi a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione. Il rispetto delle suddette condizioni dovrà essere assicurato anche per le attività finanziate mediante voucher.

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi.

Le Province emanano apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi già eventualmente ricevuti dall'operatore a titolo di anticipazione.

6e) Controllo e rendicontazione

L'operatore é responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. E' altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le Province emanano specifiche disposizioni inerenti il controllo degli interventi finanziati, recanti l'indicazione degli oggetti dei controlli, delle procedure di accertamento e delle sanzioni da comminare qualora siano rilevate carenze o irregolarità nella realizzazione delle azioni; le disposizioni identificano altresì i casi in cui viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei relativi contributi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle norme già richiamate al paragrafo 4a), nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate di cui al paragrafo 6b); sono inoltre regolate dalle disposizioni emanate dai competenti Settori provinciali.

Allo scopo di promuovere la maggiore diffusione dell'utilizzo del voucher formativo, per gli interventi finanziati con tale modalità le Province adotteranno procedure semplificate di controllo e rendicontazione



Settore Attività Formativa

DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2008/2010 - Piani concordati

Pagina 15 di 15

6f) Pubblicizzazione delle attività

Le Province disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.4 della Legge 125/91 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006, e disponendo affinchè negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, siano sempre raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rilevabile da Internet sul sito:

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

6g) Penalità

Le Province stabiliscono negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti le penalità da adottare nei confronti degli operatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi finanziati o che non ne rispettano le condizioni di realizzazione, i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione previste dei bandi e/o dalle disposizioni attuative;

6h) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui ai Bandi provinciali e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione, esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza. Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non può vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

7) DISPOSIZIONI FINALI

7a) Flussi informativi

Le Province forniscono tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli.

7b) Altre disposizioni

Le Province stabiliscono le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali dell'attività finanziata, da rinuncia da parte degli operatori ovvero dall'applicazione delle penalità di cui al par. 6g).

Qualora per carenza di domanda ammissibile su un ambito si determini il mancato utilizzo di risorse ad essa attribuite secondo la precedente tabella 1) le Province hanno facoltà di ridistribuire tali risorse sugli ambiti restanti.

Le risorse non utilizzate per effetto delle motivazioni precedentemente descritte possono altresì essere destinate all'erogazione di buoni di partecipazione ai lavoratori ai sensi della vigente Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati.

Le Province adottano le opportune procedure affinché gli operatori titolari di corsi presentati ma non ancora autorizzati possano, ove necessario, avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni attuative previste per i corsi normalmente finanziati; nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio – gestione - controllo risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal Bando ad esso relativo.